

UNITRE - 2025-2026

Il mondo del

DIRITTO

ANTONIO CAVAGNARO

10. DIRITTO PRIVATO

DIRITTO CIVILE
obbligazioni
contratti e illeciti civili



Le obbligazioni (1)

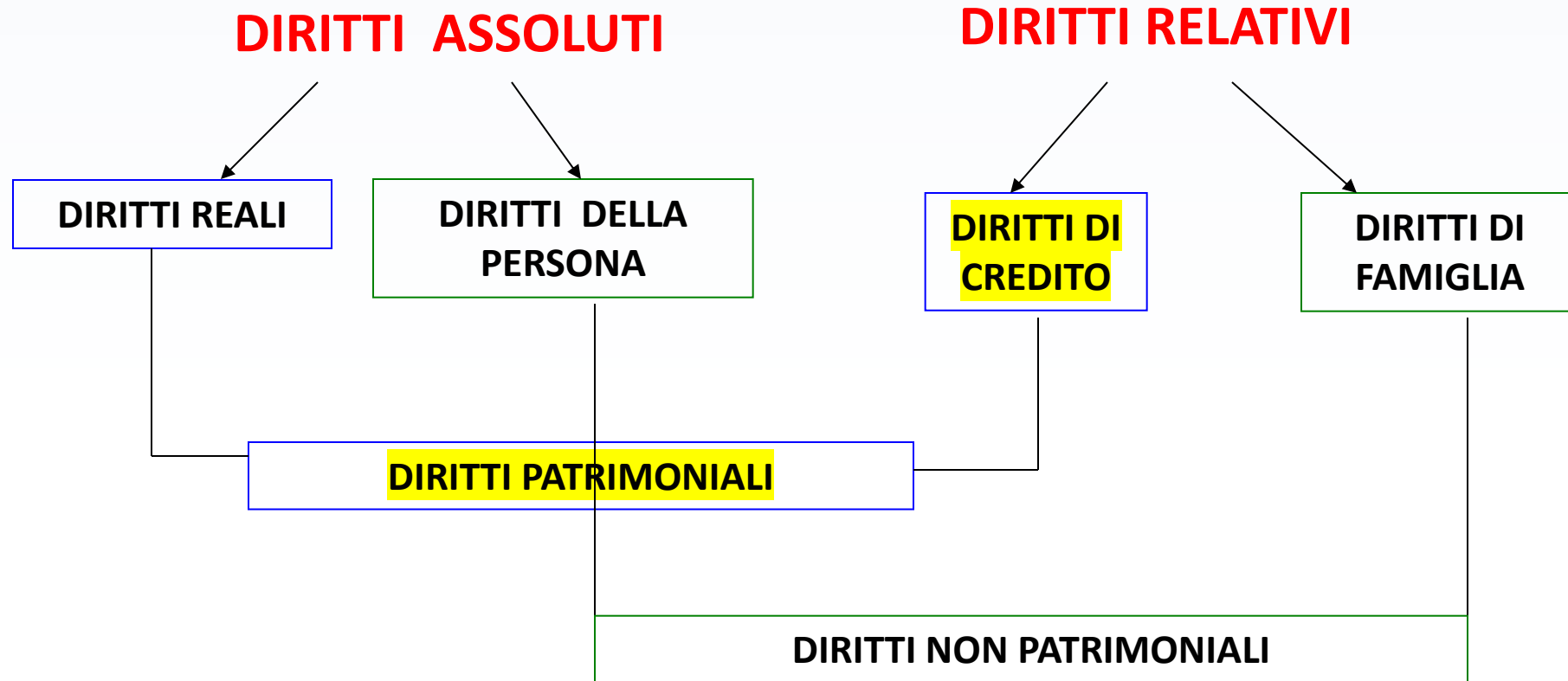
Il rapporto obbligatorio

- L'obbligazione è quel vincolo giuridico da cui discende il dovere di un soggetto, il debitore, di eseguire una determinata prestazione di natura patrimoniale per soddisfare l'interesse di un altro soggetto, il creditore.
- La giuridicità del vincolo è sanzionata dall'art. 2740 c.c. in base al quale «*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti suoi beni, presenti e futuri*».
- Il debito è, quindi, il dovere di adempiere la prestazione al quale è correlata la responsabilità (civile) del debitore, consistente nell'assoggettamento del suo patrimonio al potere coattivo del creditore.

Elementi delle obbligazioni

- Debito: posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio.
- Credito: posizione giuridica attiva, consistente nella pretesa giuridicamente tutelata (diritto soggettivo) di ottenere la prestazione (diritto di credito, diritto relativo).
- Oggetto: prestazione patrimoniale (suscettibile di valutazione economica), ossia il comportamento a cui è tenuto il debitore. L'oggetto dell'obbligazione non deve confondersi con l'oggetto della prestazione (il bene dedotto nel rapporto). Liceità, possibilità, determinatezza.

DIRITTI SOGGETTIVI



Fatti e atti giuridici

Fatti giuridici (in senso lato)

Accadimenti naturali od umani rilevanti per il diritto a cui l'ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici (costituzione, modificazione, estinzione di un rapporto giuridico).

❑ Fatti giuridici in senso stretto

Accadimenti naturali che si verificano senza l'apporto della volontà umana.

❑ Atti giuridici

Fatti compiuti consapevolmente e volontariamente da una persona (capace di intendere e di volere) in grado di modificare la realtà esterna.

▪ Atti giuridici illeciti

▪ Atti giuridici leciti

➤ Atti materiali - Operazioni (modificazioni del mondo esterno).

➤ Dichiarazioni (atti volti a comunicare agli altri il proprio pensiero).

○ Negozi giuridici (atti compiuti per regolare i propri interessi nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico: dichiarazioni di volontà con cui vengono enunciati gli effetti perseguiti e alle quali l'ordinamento ricollega conseguenze giuridiche conformi al risultato voluto).

○ Atti giuridici in senso stretto (atti umani consapevoli e volontari che non siano negozi giuridici con effetti tipicamente previsti dall'ordinamento giuridico).

○ Dichiarazioni di scienza o verità (dichiarazioni di conoscenza di un fatto).

Le obbligazioni (2)

Fonti delle obbligazioni

Fatti giuridici da cui trae origine un'obbligazione (art. 1173 c.c.).

- Fonti negoziali (la volontà del soggetto è necessaria per la nascita del rapporto obbligatorio): **contratti** e promesse unilaterali;
- Fonti non negoziali (il rapporto obbligatorio sorge anche senza o contro la volontà del soggetto): **fatti illeciti** e ogni altro fatto o atto idoneo a produrre l'obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico.

Tipi di obbligazioni

- Obbligazioni soggettivamente complesse: pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo (obbligazione parziaria/obbligazione solidale)
- Obbligazioni con pluralità di oggetti (obbligazione cumulativa, alternativa, facoltativa)
- Obbligazioni di mezzi / di risultato
- Obbligazione pecuniaria (debito di valuta e di valore)
- Obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.): dovere morale o sociale non giuridicamente rilevante (però tutelato con la *soluti retentio*)

Le obbligazioni (3)

Modificazioni del rapporto obbligatorio (*inter vivos*)

- Nel lato attivo del rapporto
 - Cessione del credito
 - Surrogazione del terzo nei diritti del creditore
- Nel lato passivo del rapporto
(solo con l'assenso del creditore, con liberazione o meno del debitore originario)
 - Delegazione (art. 1268 c.c.)
 - Espromissione (art. 1272 c.c.)
 - Accollo (art. 1273 c.c.)
- Cessione del contratto (art. 1406 c.c.)

Estinzione del rapporto obbligatorio

- Adempimento
- Modalità diverse dall'adempimento: novazione (oggettiva e soggettiva) remissione del debito, compensazione, confusione.

Inadempimento

- Mora del debitore / Mora del creditore
- Inadempimento per cause non imputabili al debitore
- Risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante).

Il contratto in generale

Accordo tra due o più soggetti detti «parti» (negozio giuridico bi-plurilaterale) volto a costituire, modificare, regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Elementi essenziali del contratto

- Accordo (manifestazione del consenso): incontro di volontà delle parti contraenti.
- Causa: funzione economica-sociale a cui il contratto adempie (mancanza, illiceità), diversa dai motivi soggettivi delle parti.
- Oggetto: cosa o comportamento che è materia dello scambio, della promessa o del conferimento. Deve essere
 - lecito: non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume
 - possibile
 - determinato (indicato dalle parti) o determinabile (sulla base dei criteri indicati dalle parti).
- Forma: modo di essere della manifestazione della volontà delle parti.

Elementi accidentali del contratto

Condizione (evento futuro incerto), **termine** (evento futuro certo), **modo** (onere).

Contenuto del contratto

Autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.): le parti possono

- liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
- anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Classificazione dei contratti

- Contratti tipici (nominati) / Contratti atipici (innominati)
- Contratti di scambio / Contratti associativi
- Contratti a titolo oneroso (sacrificio patrimoniale/vantaggio corrispondente) / Contratti a titolo gratuito

- In base al modo di perfezionamento del vincolo contrattuale
 - Contratti consensuali
 - Contratti reali
 - Contratti formali / a forma libera
- In base all'efficacia del contratto
 - Contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita)
 - Contratti di durata (ad esecuzione continuata o periodica)
- In base agli effetti del contratto
 - Contratti ad effetti reali
 - Contratti ad effetti obbligatori
- In base al nesso tra le attribuzioni patrimoniali oggetto del contratto
 - Contratti a prestazioni corrispettive (contratti sinallagmatici)
 - Contratti con prestazione unica (contratti unilaterali)
- In base al rapporto tra le prestazioni
 - Contratti commutativi
 - Contratti aleatori

Vicende del contratto

Formazione (art. 1326 e ss. c.c.)

- Proposta: dichiarazione di volontà unilaterale recettizia
- Accettazione: dichiarazione di volontà recettizia di adesione alla proposta: un'accettazione non conforme alla proposta equivale da una nuova proposta.
- Conclusione del contratto: il perfezionamento dell'accordo interviene nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
- Contratto per adesione: predisposto dal proponente con clausole prestabilite (condizioni generali di contratto, moduli, formulari: art. 1341 e 1342 c.c.)
- Contratto preliminare: contratto con il quale le parti si obbligano a prestare un futuro consenso in ordine alla stipula di un contratto «definitivo».
- Contratti del consumatore: d.lgs. n. 206/2005 (consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

Interpretazione del contratto (art. 1362 e ss. c.c.)

Attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alla dichiarazione delle parti (art. 1362 e ss. c.c.).

- Interpretazione soggettiva (artt. 1362-1365 c.c.) (comune intenzione della parti al di là del senso letterale che merge dal significato delle parole).
- Interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.) (comportamento leale dei contraenti)
- Interpretazione oggettiva (artt. 1367-1370 c.c.) (conservazione del contratto, clausole ambigue, espressioni con più sensi, clausole vessatorie).
- Interpretazione del c.d. contratto oscuro (art. 1371 c.c.) (contratto a titolo gratuito, contratto a titolo oneroso).
- Integrazione del contratto (norme di carattere dispositivo).

Vicende del contratto

Accordo: la manifestazione della volontà

La volontà può manifestarsi in modo:

- espresso (mediante parole, scritti o qualsiasi altro mezzo che renda palese agli altri il proprio pensiero) o
- tacito (c.d. *facta concludentia*, cioè tramite un comportamento che secondo il comune sentire sarebbe incompatibile con una volontà diversa).

Segue: la forma

La forma scritta può essere richiesta: ad substantiam, per richiamare l'attenzione del dichiarante sull'importanza dell'atto e conferirgli maggior certezza; ad probationem, per dar prova del compimento dell'atto.

- Mancanza di volontà (violenza fisica)
- Divergenza tra volontà e dichiarazione (riserva mentale, errore ostativo, dissenso, simulazione).
 - Simulazione (voluta dalle parti – art. 1414 e ss. c.c.): assoluta o relativa
- Vizi della volontà
 - errore vizio di fatto o di diritto (essenziale e riconoscibile)
 - dolo (determinante o incidente)
 - violenza morale (male notevole e ingiusto)

Patologie del contratto (1)

In caso di patologia contrattuale (più o meno grave), l'ordinamento prevede una serie di istituti che rappresentano altrettante condizioni giuridiche del contratto viziato: nullità e annullabilità (che si applicano indistintamente a tutte le tipologie di contratto), rescissione e risoluzione (operano solo rispetto ai contratti a prestazioni corrispettive).

Nullità

La più grave forma di invalidità contrattuale, prevista a tutela dell'interesse generale (art. 1418 c.c.) il contratto è nullo quando:

- è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente;
- manca uno dei requisiti indicati all'art. 1325 c.c. (accordo, causa, oggetto, forma prescritta a pena di nullità);
- la causa è illecita;
- il motivo è illecito, ai sensi dell'art. 1345 c.c.;
- l'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile;
- sussiste uno degli altri casi previsti dalla legge.

La nullità è improduttiva di effetti, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una domanda di parte, purché risulti dagli atti; insanabile, né mediante convalida né per prescrizione dell'azione (però possibilità di conversione del contratto nullo: art. 1424 c.c.).

L'azione con cui si fa valere la nullità è invece dichiarativa, imprescrittibile, assoluta. La nullità, una volta dichiarata, fa venir meno il contratto con efficacia retroattiva (c.d. ex tunc), come se non fosse mai stato posto in essere.

Patologie del contratto (2)

Annullabilità

L'annullabilità è la condizione giuridica patologica del contratto, affetto da un vizio non così grave da comportarne la nullità. E' prevista a tutela del contraente c.d. "debole" rispetto all'altra parte, consentendogli di scegliere se mantenere o meno in vita il contratto.

L'annullabilità è solo testuale, per cui sussiste solo nei casi espressamente previsti per legge.

Sono cause di annullabilità:

- l'incapacità legale o naturale della parte (fa tuttavia eccezione il caso del minore che ha contrattato occultando dolosamente l'età);
- i vizi del consenso (errore, violenza, dolo).

L'annullabilità è produttiva di effetti interinali (o instabili), non è rilevabile d'ufficio dal giudice, è sanabile a seguito di convalida o della prescrizione dell'azione di annullamento.

L'azione di annullamento è costitutiva (e la sentenza ha efficacia retroattiva) e soggetta a prescrizione quinquennale che decorre giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo al vizio o da quello in cui il contratto è stato concluso.

Patologie del contratto (3)

Rescissione del contratto

La rescissione è una forma di invalidità volta a tutelare chi ha concluso il contratto a condizioni inique, pur di sottrarsi ad una situazione di bisogno o di pericolo (vizio genetico del contratto).

▪ Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.):

- lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o un'altra persona (ad esempio un familiare): il pericolo dev'essere attuale, cioè sussistere al momento della stipula del contratto, e il danno alla persona grave;
- l'iniquità delle condizioni contrattuali alle quali il contraente si è obbligato per ovviare allo stato di pericolo in cui versava e la conoscenza dello stato di pericolo da parte del contraente che ne ha tratto vantaggio.

▪ Rescissione per lesione (art. 1448 c.c.):

- la sproporzione tra le prestazioni delle parti (c.d. lesione *ultra dimidum*), per cui il valore della prestazione chiesta al danneggiato deve eccedere di oltre il doppio quello della prestazione chiesta all'altra parte. La lesione deve inoltre perdurare fino al momento in cui è proposta la domanda di rescissione;
- lo stato di bisogno del contraente danneggiato, che dev'essere stata la causa da cui è dipesa la sproporzione tra le prestazioni delle parti; con approfittamento di tale stato di bisogno da parte dell'altro contraente, che deve aver agito consapevolmente allo scopo di trarne un'utilità economica.

Legittimato ad esercitare l'azione di rescissione è il solo contraente danneggiato e l'azione di rescissione si prescrive nel breve termine di un anno, che una volta trascorso rende inopponibile anche la relativa eccezione.

Patologie del contratto (4)

Risoluzione del contratto

La risoluzione (con effetto retroattivo) è una forma di invalidità che opera rispetto ad anomalie che si manifestano dopo la conclusione del contratto (vizio sopravvenuto o funzionale). Il codice civile prevede tre ipotesi di risoluzione:

❑ per inadempimento (1453 – 1462 c.c.):

- l'altra parte può scegliere di agire per l'adempimento oppure esercitare il diritto di risolvere il contratto;
- una volta chiesta la risoluzione non è più possibile agire per l'adempimento, mentre vale l'opposto: in entrambi i casi, la parte adempiente ha diritto al risarcimento del danno;

❑ per impossibilità sopravvenuta (1463 – 1466 c.c.):

- la prestazione di uno dei contraenti è divenuta impossibile da adempiere per causa a lui non imputabile; la parte "liberata" per sopravvenuta impossibilità non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta;
- se la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della propria prestazione e può anche recedere dal contratto se non ha interesse apprezzabile all'adempimento parziale;

❑ per eccessiva onerosità (1467 – 1469 c.c.):

- eccessivo squilibrio tra le prestazioni sopravvenuto rispetto al momento di conclusione del contratto e conseguente ad eventi straordinari ed imprevedibili, dunque non imputabili alla parte;
- la parte che deve la prestazione divenuta impossibile può domandare la risoluzione del contratto, che però può essere evitata dall'altro contraente, se si offre di modificare equamente le condizioni del contratto;
- la risoluzione non può essere domandata se l'onerosità sopravvenuta rientra nell'alea normale del contratto.

Patologie del contratto (5)

Risoluzione di diritto

Di regola la risoluzione necessita di una sentenza del giudice (risoluzione giudiziale), ma ci sono ipotesi tassativamente previste per legge in cui opera automaticamente, c.d. risoluzione di diritto:

❑ diffida ad adempiere (1454 c.c.)

- alla parte inadempiente, l'altra può intimare per iscritto di adempiere entro un termine congruo (non inferiore a 15 giorni), dichiarando che decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto.
- una volta decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo è risolto di diritto.

❑ clausola risolutiva espressa (1456 c.c.)

- I contraenti possono inserire nel contratto un'apposita clausola con cui prevedono espressamente la risoluzione del contratto se una certa obbligazione non è adempiuta secondo le modalità stabilite.
- in tal caso lo scioglimento contrattuale si verifica di diritto, purché la parte interessata dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

❑ scadenza del termine essenziale (1457 c.c.)

- le parti hanno convenuto un termine essenziale per l'adempimento di una delle prestazioni e questo non è stato rispettato;
- per termine «essenziale» deve intendersi quello decorso il quale l'altra parte non ha più interesse a ricevere la prestazione.
- una volta scaduto il termine da ritenersi essenziale, il contratto si intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

Alcuni contratti (tipici)

- ❑ **Vendita** (art. 1470 c.c.) – contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
- ❑ **Locazione** (art. 1571 c.c.) – contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
- ❑ **Comodato** (art. 1803 c.c.) – contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
- ❑ **Appalto** (art. 1665 c.c.) – il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
- ❑ **Mandato** (art. 1703 c.c.) – contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
- ❑ **Agenzia** (art. 1742 c.c.) – contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata
- ❑ **Mutuo** (art. 1813 c.c.) – contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
- ❑ **Contratti bancari** (artt. 1834 e ss. c.c.) – per esempio conto corrente bancario, contratto con il quale le parti convengono di annotare in un conto, rendendoli indisponibili e inesigibili fino alla chiusura di esso, i crediti derivanti da reciproche rimesse, salvo che non possano formare oggetto di compensazione.
- ❑ **Assicurazione** (art. 1882 c.c.) – contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
- ❑ **Transazione** (art. 1965 c.c.) – contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Illeciti civili - extracontrattuali

I fatti illeciti (illeciti civili) rientrano tra le fonti delle obbligazioni (art. 1173 c.c.) in quanto da essi deriva l'obbligo di risarcimento del danno a carico del loro autore (responsabilità extracontrattuale o aquiliana).

Illecito civile (artt. 2043 e ss. c.c.)

- Illecito civile (atipico e per riparare i pregiudizio sofferti dai singoli) / Illecito penale (tipico, art. 25 Cost. e represso per finalità di ordine generale e di difesa sociale)
- Definizione (art. 2043 c.c.): «qualsiasi fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto» (da cui deriva l'obbligo a carico di colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno).
- Ingiustizia: contrasto con un dovere giuridico / lesione di un diritto soggettivo (assoluto) o di un interesse legittimo.

Struttura dell'illecito civile

- Fatto: atto positivo o fatto omissivo in rapporto causale con l'evento dannoso.
- Imputabilità del fatto: capacità di intendere e di volere dell'agente al momento in cui ha commesso il fatto (art. 2047 c.c.: responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza per il fatto dell'incapace).
- Elemento soggettivo: dolo (coscienza e volontà di cagionare l'evento dannoso) o colpa (l'evento non è voluto ma cagionato con negligenza, impudenza imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).
- Responsabilità oggettiva (fondata sulla sola sussistenza del nesso di causalità): da cose in custodia (art. 2051 c.c.), animali (art. 2052 c.c.), rovina di edifici (art. 2053 c.c.), attività pericolose (art. 2050 c.c.), circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.);
- Responsabilità indiretta (o per fatto altrui): dei padroni e dei committenti (art. 2049 c.c.), del proprietario nella circolazione dei veicoli (art. 2054 comma 3 c.c.), dei genitori per i figli minori che abitino con essi (art. 2048 c.c.).
- Danno: lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ordinamento giuridico (danno patrimoniale: danno mergente e lucro cessante; danno non patrimoniale: danno biologico, danno esistenziale, danno morale).

Conseguenze

- Risarcimento: in forma specifica o per equivalente;
- Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: possibile;
- Esclusione dell'antigiuridicità: legittima difesa (art. 2044 c.c.), stato di necessità (art. 2045 c.c.), caso fortuito.

Altre fonti delle obbligazioni

Promesse unilaterali (promessa di pagamento e ricognizione di debito - promessa al pubblico).

Titoli di credito (Titolo V del Libro IV “Delle Obbligazioni” del Codice Civile. artt. 1992 e ss c.c.): documenti che incorporano (con autonomia e letteralità) un diritto di credito (che circola con il documento), per cui il possesso materiale del documento comporta per ciò solo la titolarità del diritto letterale incorporato:

- **titoli di credito in senso stretto** (diritto di pagamento: cambiale, assegni, obbligazioni societarie, titoli del debito pubblico);
- **titoli di credito rappresentativi di merci** (diritto alla riconsegna di merci: fede di deposito, polizza di carico);
- **titoli di partecipazione** (rappresentativi di situazione giuridiche complesse: azioni, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento).

In base alle modalità di trasferimento si distinguono

- **titoli al portatore** - si trasferiscono con la semplice consegna del titolo stesso; pertanto, colui che possiede il titolo ha diritto a ricevere la prestazione in esso indicata; sono titoli al portatore le banconote.
- **titoli nominativi** - intestati a una persona determinata, si trasferiscono mediante doppia annotazione del nome del nuovo beneficiario sia sul titolo, sia sul registro dell'ente emittente; sono titoli nominativi le azioni.
- **titoli all'ordine**- i titoli all'ordine, che si trasferiscono mediante girata. La girata è una dichiarazione, scritta sul titolo, con cui il possessore ordina al debitore di eseguire la prestazione a favore di un altro soggetto; colui che trasferisce il titolo è detto girante, mentre colui al quale il titolo viene trasferito è detto giratario. Un titolo può contenere varie girate, se trasferito più volte da un soggetto all'altro; sono titoli all'ordine gli assegni, le cambiali, la fede di deposito.

Obbligazioni nascenti dalla legge (c.d. «obbligazioni legali»)

- **Gestione di affari altrui** (art. 2028 c.c.) – Si ha gestione di affari altrui quando un soggetto capace di agire assume scientemente, senza esservi obbligato e senza che operi un divieto da parte dell'interessato, la gestione di uno o più affari di un altro soggetto che non è in grado di provvedervi (il gestore è soggetto alle obbligazioni che derivano dal mandato).
- **Pagamento dell'indebito** (art. 2033 del c.c.) – Se viene effettuato il pagamento di una prestazione non dovuta, sorge l'obbligazione restitutoria in capo a colui che l'ha ricevuta.
- **Arricchimento ingiustificato** (art. 2041 c.c.) – L'ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa è un vantaggio di natura patrimoniale conseguito da un soggetto a danno di un altro, senza che il primo abbia titolo ad ottenerlo a spese del secondo in virtù di un negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni: ne deriva l'obbligo di indennizzare il danneggiato della correlata diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento.